

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1 Disposizione Generali

- 1.1 I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").
- 1.2 Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
- 1.3 Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

2 Ordine e conferma d'ordine

- 2.1 Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
- 2.2 Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore. Gli ordini dovranno essere trasmessi a mezzo telefax o via mail, non si accettano ordini telefonici. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
- 2.3 Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente devono essere confermati per iscritto da parte dell'Acquirente. In caso contrario il
- 2.4 Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti

3 Diritti di proprietà industriale e intellettuali

- 3.1 Il cliente riconosce che tutti i diritti di proprietà relativi al Prodotto (quali brevetti, tecnologia etc.) appartengono esclusivamente al FORNITORE.
- 3.2 Il cliente si impegna a non riprodurre o far riprodurre da altri i Prodotti per tutta la durata del contratto e, successivamente alla cessazione dello stesso, per qualsivoglia motivo.
- 3.3 In caso di eventuali controversie in ordine alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo, sarà a carico del cliente l'onere della prova di non aver violato gli stessi.

4 Consegna e fornitura

- 4.1 Salvo diversa pattuizione contenuta nella conferma d'ordine, i termini di fornitura fissati nell'ordine decorrono a partire dalla data di trasmissione della conferma d'ordine sottoscritta dal cliente al FORNITORE, ed hanno valore meramente indicativo e non vincolante.
- 4.2 Qualora il FORNITORE preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il cliente, indicando i motivi del ritardo e, ove possibile, la data di consegna prevista.
- 4.3 Non si considera altresì imputabile al FORNITORE l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni del cliente (ad es. mancata comunicazione di dati necessari per la fabbricazione dei Prodotti) o giustificato da inadempimenti del cliente (ad es. mancata effettuazione di pagamenti anticipati).

5 Resa e spedizione -Reclami -

- 5.1 Salvo specifici accordi, la consegna è effettuata "franco magazzino FORNITORE" e pertanto qualsiasi responsabilità e rischio inerente al trasporto della merce sono trasferiti al cliente; ciò vale anche nel caso in cui il trasporto della merce su richiesta ed incarico del cliente venga effettuato direttamente dal FORNITORE e/o organizzato in nome e per conto del cliente.
- 5.2 Al momento della consegna della merce, il cliente deve verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento accompagnatorio (DDT). In caso di difformità la stessa dovrà essere segnalata sul medesimo documento accompagnatorio e confermata, entro otto giorni via fax o raccomandata a/r, al FORNITORE nella persona del commerciale di riferimento. Eventuali anomalie occulte dovranno essere segnalate per iscritto a mezzo fax o raccomandata a/r nel termine di cui sopra. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini, non sarà presa in considerazione.
- 5.3 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né tanto meno di altre forniture.

6 Omesso ritiro dei prodotti

- 6.1 Qualora il Cliente non ritirasse i prodotti nel luogo indicato nella conferma d'ordine, lo stesso si intenderà costituito in mora dal giorno della consegna.
- 6.2 Il contratto si intenderà risolto, per fatto e colpa del cliente, decorsi quindici giorni dalla costituzione in mora, senza che lo stesso abbia provveduto al ritiro.
- 6.3 Oltre al pagamento del prezzo pattuito ed agli eventuali interessi al tasso indicato al successivo art. 7.2, il cliente dovrà rimborsare a TECPRO-SOLAR tutte le spese di trasporto e quelle per la custodia e la conservazione dei prodotti.

7 Prezzi - Termini di pagamento - Risoluzione

- 7.1 Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa "franco magazzino FORNITORE".
- 7.2 Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre i termini concordati tra le parti.
- 7.3 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il cliente sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE un interesse minimo di mora pari all'interesse di legge individuato con D. Lgs. 231/02, di recepimento della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Qualora il FORNITORE abbia motivo di temere che il cliente non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria).
- 7.4 Se, dopo aver notificato al cliente una minaccia di recessione dal contratto, il cliente non dovesse effettuare il pagamento entro un tempo ragionevole prescritto, il FORNITORE sarà autorizzato a recedere dal contratto mediante raccomandata a/r, con effetto dalla data di ricevimento della stessa da parte del cliente.

8 Garanzia per i vizi

- 8.1 Il FORNITORE garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei Prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia in appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del cliente da imperfetto montaggio, da manomissioni o da interventi non autorizzati dal FORNITORE
- 8.2 Il periodo di garanzia è di 5 anni dalla data di consegna e cessa allo scadere del termine anche se i Prodotti non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in opera. Il diritto alla garanzia è subordinato al rispetto dell'art. 5.2.
- 8.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il FORNITORE sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione o sostituzione degli stessi, conformemente all'art. 8.1. E' inteso che l'obbligo sopra citato di riparare o sostituire i Prodotti è assorbente e sostitutivo delle garanzie o responsabilità di qualsiasi tipo previste per legge (ad es. per vizi, mancanza di qualità, o difetti di conformità dei Prodotti), ed esclude ogni altra responsabilità del venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque riconducibile a difetti, mancanza di qualità o non conformità dei Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno per fermo dell'impianto, per mancato guadagno, ecc.)
- 8.4 Il ritardato o mancato pagamento, anche parziale, della fornitura, sospende ogni garanzia.
Le garanzie non conferiscono al Cliente alcun diritto di sospendere o differire i pagamenti, che dovranno essere effettuati in ogni caso nelle forme e modalità stabilite all'ordine (e specificate nella ns. conferma d'ordine scritta).

9 Forza Maggiore

Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità pubbliche, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Eventuali circostanze del tipo indicato sopra verificatesi prima della conclusione del contratto daranno diritto alla sospensione di cui sopra solo se le conseguenze sull'esecuzione del contratto non potevano essere previste al momento della conclusione dello stesso.

- 9.1 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
- 9.2 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

10 Annullamento

- 10.1 L'annullamento dell'ordinazione sarà accettato solo se il cliente riconoscerà al FORNITORE le spese per il lavoro già effettuato, calcolate sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

11 Legge applicabile e foro esclusivo

- 11.1 Il Contratto, per accordo consensuale delle parti, è regolato dalla legge italiana.
Foro esclusivamente competente per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo, la sua interpretazione od ai suoi contenuti è il Foro di Marsala.